

STATUTO DELL'ATER DI UDINE

Adottato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 8/2019 del 03.09.2019

INDICE

CAPO I

NATURA, FINALITÀ ISTITUZIONALI

Art. 1 – Natura giuridica, denominazione, e sede

Art. 2. - Finalità

Art. 3. – Funzioni

Art. 4 – Sistema unico regionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale

CAPO II

ORDINAMENTO

Art. 5 – Organi

Art. 6 – Il Presidente

Art. 7 – Il Consiglio di amministrazione

Art. 8 – Il Collegio unico dei revisori dei conti

Art. 9 – Il Direttore

CAPO III

PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Art. 10 – Patrimonio

Art. 11 – Fonti di finanziamento

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 12 – Organizzazione e personale

CAPO V

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 13 – Gestione contabile e finanziaria

Art. 14 – Programmazione della spesa e bilancio d'esercizio

CAPO VI

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 15 – Vigilanza e controllo

CAPO VII

NORME FINALI

Art.16 - Modifiche dello Statuto

Art. 17 - Disposizioni finali

CAPO I

NATURA, FINALITÀ ISTITUZIONALI

Art. 1 – Natura giuridica, denominazione e sede

1. Ai sensi della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, (*Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica*) l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine, è ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione.
2. L'Azienda assume la denominazione di Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine, in forma abbreviata anche Ater di Udine o Ater Udine. La natura giuridica dell'Ater può essere modificata solo dalla legge.
3. L'Ater di Udine è disciplinata dalla legge regionale 14/2019, che ne individua in particolare l'ambito territoriale di competenza e le funzioni, e dalla legge regionale 1/2016, che individua anche tramite i relativi regolamenti di attuazione le modalità di intervento delle Ater al fine di conseguire gli obiettivi di politica abitativa promossi dalla Regione.
4. L'Ater di Udine ha sede legale in Udine, Via Sacile 15.

Art. 2 - Finalità

1. L'Ater di Udine (di seguito anche solo Ater), concorre a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e a ridurre il disagio abitativo, prioritariamente, mediante l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia sovvenzionata.
Promuove e sostiene l'accesso ad un alloggio adeguato in locazione come prima casa di abitazione ai cittadini della regione, ponendo particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione.

Art. 3 – Funzioni

1. L'Ater esercita le funzioni attribuite alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale del sistema regionale dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali, operando nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, pubblicità e trasparenza ed improntando la sua attività al conseguimento di livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità.
2. In particolare, l'Ater indirizza la sua azione alla realizzazione di interventi di costruzione, acquisto e recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente, o a lungo termine.
3. L'attività dell'Ater si inserisce in un processo partecipativo definito e strutturato dalle disposizioni regionali di riferimento, contribuendo a realizzare gli obiettivi individuati nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4 della legge regionale 1/2016.
4. Per il conseguimento delle sue finalità l'Ater svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14/2019. Qualora l'Ater svolga le stesse funzioni in favore di altra Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del sistema regionale essa agisce con le modalità ed alle condizioni indicate al medesimo articolo 3, comma 2.
5. L'Ater può svolgere nei limiti delle funzioni e delle finalità istituzionali previste dalla legge regionale 14/2019 qualsiasi altra attività finalizzata al perseguimento delle stesse.

Art. 4 – Sistema unico regionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della L.R. 14/2019 l'Ater è parte integrante di un sistema unico a livello regionale e a tal fine, per una maggior efficienza e contenimento della spesa privilegiando, altresì, le competenze e le professionalità rinvenibili al proprio interno, previo confronto in sede di conferenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 14/2019, gestisce unitariamente, convenzionandosi tra loro, le seguenti funzioni: programmazione economica e finanziaria e gestione contabile e di bilancio, gestione e formazione del personale, uffici legali, procedimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, servizi informatici e trattamento degli utenti in essere e potenziali. Può inoltre gestire unitariamente progettazione e direzione lavori e sicurezza e collaudo. Deve, altresì, uniformare le procedure di gara e i contratti.

CAPO II ORGANI

Art. 5 - Organi

1. Sono organi dell'Ater:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio unico dei revisori dei conti.

Art. 6 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ater, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ATER e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi della Regione in materia di edilizia sovvenzionata individuati nel Programma regionale per le politiche abitative, e nel Piano annuale di attuazione, di cui all'articolo 4 della legge regionale 1/2016 al cui processo di definizione partecipa attraverso i Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'articolo 8 della legge regionale 1/2016.
2. Il Presidente partecipa agli organismi tecnici, consultivi, programmatici, tra i quali, in particolare, la Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'articolo 9 della legge regionale 14/2019 e la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge regionale medesima.
3. La nomina, la durata e la revoca dell'incarico del Presidente, nonché l'indennità annua di carica, sono disciplinati in osservanza all'articolo 6 della L.R. 14/2019. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio di amministrazione designato ai sensi di legge.
4. Il Presidente può adottare, nei casi in cui l'urgenza dell'adempimento, da indicarsi nelle motivazioni, sia incompatibile con i tempi necessari per l'adozione della delibera consiliare, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocandolo senza indugio per riferire in merito e chiederne la ratifica. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi.
5. Il Presidente verifica la generale corrispondenza dell'attività dell'Azienda alle linee programmatiche indicate dal Consiglio di amministrazione.
6. Il Presidente compie altresì tutti gli atti che la normativa in materia di edilizia residenziale attribuisce espressamente alla sua competenza.

Art. 7 – Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, la cui nomina, durata e revoca, nonché l'indennità annua di carica, sono disciplinati in osservanza dell'articolo 6 della L.R. 14/2019:

- a) adotta lo statuto, il regolamento di organizzazione e le eventuali modificazioni;
- b) approva il bilancio di previsione e il piano finanziario;
- c) approva il bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente;
- d) nomina e revoca il Direttore in osservanza dell'articolo 8 della L.R. 14/2019;
- e) attua gli indirizzi e gli obiettivi della Regione in materia di edilizia sovvenzionata individuati nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 1/2016;
- f) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
- g) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e degli organi collegiali;
- h) approva il piano dei fabbisogni di personale;
- i) adotta i programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni di immobili.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere in carica o dal Collegio unico dei revisori dei conti. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica consiglieri in numero almeno pari alla maggioranza dei componenti ovvero l'Ater sia modificata nell'estensione della competenza territoriale ovvero ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o grave violazione di leggi e regolamenti. Qualora il Consiglio di amministrazione decada, nelle more della sua ricostituzione, che deve avvenire entro il termine di sei mesi dall'adozione della pronuncia di decadenza, l'Ater è gestito in via ordinaria da un commissario nominato dalla Giunta regionale.

4. In caso di dimissioni, di decadenza, di sopravvenute cause di incompatibilità e in qualunque altro caso di cessazione della carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di amministrazione. Le sostituzioni sono effettuate con la medesima procedura di nomina del componente cessato dalla carica.

5. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato, oltre che dalla legge, da apposito regolamento.

6. Di regola le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il regolamento potrà disciplinare tale principio.

7. La deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione rifiuta la ratifica di un provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 6 comma 5 in via d'urgenza dal Presidente deve disciplinare gli effetti e le conseguenze del provvedimento divenuto inefficace.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prender parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro, dei parenti ed affini fino al quarto grado e di società in cui siano amministratori o direttori ovvero delle società di persone di cui siano soci.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive, ove non diversamente disposto dalla legge.

Art. 8 – Il Collegio unico dei revisori dei conti

1. La nomina, le attribuzioni, i compensi e i rimborsi, nonché la composizione e la permanenza in carica del Collegio unico dei revisori dei conti, sono disciplinati dalla legge.
2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi, i componenti decadono dall'incarico, qualora risultino assenti per due riunioni consecutive senza giustificato motivo.
3. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete l'esercizio delle funzioni di controllo generale sugli atti delle Ater che implicano impegni di bilancio in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile e ne valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.
4. In particolare, il Collegio:
 - a) attesta la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio e comunica il risultato della verifica di cassa relazionando al Consiglio di amministrazione, con cadenza semestrale in ordine all'attività di controllo espletata;
 - b) attua il controllo contabile e legale ai sensi dell' articolo 2409 bis del codice civile;
 - c) elabora lo schema-tipo di bilancio, di concerto con la Conferenza del sistema regionale delle Ater.
5. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, il Presidente del Collegio ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia, al quale è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.
6. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Il Direttore

1. La nomina, la disciplina del rapporto di lavoro e le attribuzioni del Direttore sono disciplinate dalla legge e, per quanto riferito all'articolo 8 comma 2 della legge regionale 14/2019, dalle specifiche convenzioni tra le Ater.
2. Il Direttore al fine di consentire in caso di assenza o impedimento lo svolgimento delle funzioni attribuite, individua un sostituto in osservanza dell'articolo 8 comma 2 della legge regionale 14/2019.
3. Il Direttore riferisce al Presidente, con una relazione trimestrale, sui risultati dell'attività amministrativa.
4. L'ATER sta in giudizio per mezzo del Direttore; egli dispone in ordine alle liti attive e passive, nonché in ordine alle transazioni giudiziali e stragiudiziali nei limiti e termini previsti dall'apposito regolamento.
5. In particolare il Direttore:
 - a) cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ater, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti di terzi nonché la stipula di contratti;
 - b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;
 - c) organizza l'Azienda assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnicoamministrativa ai fini generali e particolari dell'Ater;

d) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto dell'Ater e dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'Ater. Il Direttore può delegare a dirigenti o funzionari dell'Ater proprie funzioni individuandone gli ambiti con riferimento ai poteri di spesa, allo svolgimento dell'attività precontrattuale, anche di natura concorsuale, alla stipula di atti, contratti e alla firma della corrispondenza.

6. Ai sensi dell' articolo 11, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i provvedimenti di annullamento e revoca dell'assegnazione degli alloggi emessi dal Direttore, decorsi i termini ivi previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non sia soggetto a graduazioni o proroghe.

CAPO III PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Art. 10 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ater è costituito:

- a) dal patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Udine, di cui Ater è la trasformazione ex-lege (legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
- b) da eredità, donazioni ed elargizioni preventivamente accettate dal Consiglio di amministrazione;
- d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
- e) da devoluzioni conferite da enti pubblici o da privati;
- f) dai beni mobili ed immobili di cui ne acquisisce la proprietà;
- g) dagli avanzi di esercizio devoluti ad aumento del patrimonio.

Art. 11 – Fonti di finanziamento

1. L'Ater persegue il raggiungimento dei propri scopi mediante le fonti di finanziamento indicate all'articolo 12 della L.R. 14/2019.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 12 – Organizzazione e personale

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce ed approva, nell'ambito del regolamento di organizzazione, la dotazione organica, l'organigramma aziendale e gli incarichi dirigenziali, tenendo conto dell'esercizio delle funzioni omogenee e specialistiche gestite unitariamente tra le Ater del sistema regionale.

2. Il Presidente può promuovere il ricorso ad ulteriori forme di gestione unitaria in materia di personale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. 14/2019.

3. Le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale sono stabilite con apposito regolamento interno ai sensi del disposto di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 14/2019.

4. L'assetto organizzativo aziendale è improntato al perseguimento delle finalità istituzionali anche nel rispetto dei principi indicati al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 14/2019, alla massima flessibilità, ed è soggetto a revisione per garantire una risposta tempestiva in caso di mutato contesto di riferimento, oltre che un'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili. In tale contesto il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Direttore, approva il piano dei fabbisogni di personale.

5. Il Consiglio di Amministrazione inoltre adotta un modello di organizzazione e gestione atto a prevenire fatti corruttivi nelle attività svolte, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.

6. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza l'Ater è tenuta all'applicazione delle disposizioni nazionali e regionali previste in materia per gli enti pubblici economici. A tal fine può anche istituire sul proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente". Per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, provvede ad organizzare un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi della normativa vigente in materia di trasparenza.

7. Il Direttore procede annualmente alla valutazione del personale, secondo il sistema di valutazione adottato in sede di regolamentazione o contrattazione aziendale.

8. Il Direttore promuove, anche previo confronto in sede di Conferenza del sistema regionale delle Ater, appositi corsi di aggiornamento e formazione professionale specifica ai fini del mantenimento di elevati standard di qualità dei servizi.

CAPO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 13 – Gestione contabile e finanziaria

1. La gestione contabile e finanziaria dell'Ater e le procedure di scelta dei contraenti per la stipula di contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture sono disciplinate da regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione in conformità alle leggi e regolamenti dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia, nonché alle Direttive vincolanti emanate dalla Regione e rivolte alle stazioni appaltanti della regione.

Art. 14– Programmazione della spesa e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio dell'Ater coincide con l'anno solare.

2. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione nonché il piano finanziario quali atti di programmazione e controllo della spesa e degli investimenti.

3. Il bilancio d'esercizio, predisposto in conformità alle disposizioni del codice civile e sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 10, comma 9, della l.r. 14/2019, deve fornire ogni indicazione rilevante ai fini della valutazione dell'efficienza ed economicità dell'ente e delle sue diverse attività gestionali, nonché adeguati elementi informativi sui costi delle attività espletate, dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati. Deve, altresì, consentire di individuare la quota dei costi generali non ripartibili e non imputabili a ciascuna tipologia di attività espletate e di servizi

prestati, nonché le modalità per la loro imputazione in misura percentuale alle medesime attività e servizi.

4. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio relativo all'esercizio precedente.

5. I bilanci sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO VI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 15 – Vigilanza e controllo

1. La Regione esercita la vigilanza e il controllo sull'attività di gestione dell'Ater ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 14/2019.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 16 -Modifiche dello Statuto

1. Le modificazioni aggiuntive, soppressive, o sostitutive del presente Statuto debbono essere approvate con le medesime modalità di approvazione dello Statuto stesso.

2. Le disposizioni del presente Statuto che si rivelino incompatibili con sopravvenute norme di legge decadono automaticamente, senza necessità di deliberazione alcuna, dalla data di entrata in vigore delle norme suddette.

Art. 17 -Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, all'Ater si applicano le norme previste per gli enti pubblici economici della Regione, nonché la disciplina generale delle persone giuridiche del libro quinto, titolo quinto, capo quinto, del codice civile, per quanto compatibile.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente Statuto si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

VISTO:IL PRESIDENTE